

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

(Pubbl. in Boll. Uff. 1 febbraio 2002, n. 2 supplemento straordinario n. 6)

OMISSIS

Art. 2

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. Esso costituisce lo strumento di raccordo per la programmazione generale e la programmazione finanziaria della Regione.

2. Il D.P.E.F. presenta i seguenti contenuti:

- a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella Regione;
- b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente;
- c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella Regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici;
- e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge od altro titolo;
- f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna area d'intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
- g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
- h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;
- i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree di intervento.

3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale entro il [15 settembre](#) dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La mancata deliberazione del D.P.E.F. da parte del Consiglio regionale non impedisce comunque la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e della legge finanziaria.